REGOLAMENTO (CEE) N. 2301/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che limita, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, l'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 485/86 (4), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 991/84 ha fissato a 102 305 t i quantitativi di pere Williams conservate allo sciroppo che possono beneficiare dell'aiuto ; che occorre stabilire le disposizioni che disciplinano la distribuzione di tali quantitativi globali tra le varie imprese di trasformazione ;

considerando che, a tale scopo, è necessario assumere come base i dati relativi ai quantitativi totali prodotti negli ultimi tre anni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1989 l'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione è limitato, per le pere Williams conservate allo sciroppo, a 99,93 %.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 si applica, per le imprese che hanno iniziato la loro produzione prima della campagna di commercializzazione 1986/1987 ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988.

Per le imprese che hanno iniziato la loro produzione durante la campagna di commercializzazione :

a) 1986/1987 la percentuale si applica alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988,

b) 1987/1988, la percentuale si applica al peso netto del quantitativo totale prodotto in tale anno.

Ai fini del presente paragrafo, per quantitativo totale prodotto s'intende il quantitativo di pere Williams conservate allo sciroppo prodotto che è stato comunicato all'autorità competente e da quest'ultima approvato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988.
(3) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22.
(4) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 12.